



Provincia di Pavia

Codice Fiscale – 80000030181
SETTORE TUTELA AMBIENTALE
U.O.C. Aria ed Energia

Prot. n. 3139 del 27/01/2011

Anno 2011 Titolo 009 Classe 010 Fasc 12

Autorizzazione unica N. 01/11 p.e.

OGGETTO: ditta **Alan S.r.l.** – sede legale ed impianto in loc. Cà Bianca di Zinasco (PV):
Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 Dlgs n.387/2003, per la realizzazione e
l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte
rinnovabile sito in Zinasco (PV), Località Cà Bianca.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA AMBIENTALE

- **Visti :**

- la Legge 07 agosto 1990 n.241;
- la Legge 15 maggio 1997 n. 127;
- il D.lgs 18 agosto 2000 n. 267;
- la L.R. 3 aprile 2001 n. 6;
- lo statuto Provinciale in vigore approvato con D.C.P. n. 16/5618 del 16.03.2001;
- il vigente Regolamento d' Organizzazione approvato con Deliberazione n. 33/2491 del 04.02.1998;
- la Direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001;
- la Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009;
- il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n.387;
- la Legge 24 dicembre 2007 n.244;
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n.115 ;
- l'art.28 della legge regionale n.26 del 12/12/2003 in cui è previsto che le Province svolgano le funzioni amministrative concernenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 300 MW termici;
- l'art. 20 della Legge n.9 del 09 gennaio 1991 che consente alle imprese la produzione di energia elettrica determinando in tal modo una liberalizzazione di tale attività produttiva;
- il Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79 in materia di liberalizzazione e disciplina del mercato elettrico;
- la Legge 01 giugno 2002 n.120;
- il Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge 23 luglio 2009 n.99;
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 19 ottobre 2001 n.7/6501 e succ. aggiornamenti;
- l'art. 3, comma 82 della Legge Regionale 05 gennaio 2000 n.1 in la Regione Lombardia ha delegato alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d'impianti e linee elettriche disciplinate dalla Legge Regionale n°52/82;



- la Deliberazione di Giunta Regionale 25 novembre 2009 n.8/10622;
- la Legge Regionale del 16 agosto 1982 n.52;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 dell'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas – ARG/elt 99/08;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.lgs. 75/2010;

- **Visto:**

- L'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di compostaggio di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Zinasco (PV), presentata dalla ALAN srl (prot.prov.le n. 55588 del 22/07/2010);
- La richiesta di modifica sostanziale all'impianto, presentata dalla ALAN srl (prot.prov.le n.58919 del 05/08/2010);

- **Vista** l'istanza (protocollo provinciale n.59615 del 09 agosto 2010) , di autorizzazione ai sensi dell'art.12 D.Lgs. 387/03 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da biogas proveniente da biomassa da ubicarsi in Comune di Zinasco (PV), presentata dalla Alan S.r.l., con contestuale comunicazione di modifica non sostanziale dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

- **Richiamati** i precedenti atti autorizzativi:

- D.G.R. n. VII/3270 del 26.1.2001 che autorizza la ALAN srl alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di compostaggio di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Zinasco (PV);
- D.G.R. n. VII/13315 del 13.6.2003 che autorizza la ALAN srl alla realizzazione di varianti presso l'impianto di compostaggio di rifiuti urbani e rifiuti speciali non pericolosi sito in Comune di Zinasco (PV);
- Autorizzazione della Provincia di Pavia n. 10/2005 – R rilasciata alla ALAN srl per l'aumento da 15.000 a 20.000 t/anno della potenzialità di trattamento di rifiuti presso l'impianto sito in Zinasco (PV);
- Autorizzazione della Provincia di Pavia n. 8/2006 – R del 23.01.2006 rilasciata alla ALAN srl e relativa al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti urbani e speciali non pericolosi tramite compostaggio, presso l'impianto sito in Zinasco (PV), loc. Cà Bianca, già autorizzato con D.G.R. n. VII/3270 del 26 gennaio 2001;
- Autorizzazione della Provincia di Pavia n. 19/2007 – R del 07.05.2007 che autorizza la ALAN srl alla realizzazione di varianti sostanziali presso l'impianto di compostaggio sito in Comune di Zinasco (PV) ed all'aumento da 20.000 a 25.000 t/anno della potenzialità di trattamento di rifiuti;
- Autorizzazione della Provincia di Pavia n.163/2010-AQ prot.72030 del 11/10/2010 “Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici nei primi strati del sottosuolo delle acque reflue industriali recapitanti in corso idrico superficiale e presa d'atto dei punti di scarico delle acque meteoriche di 2^ pioggia recapitanti in corso idrico superficiale Soc. Alan S.r.l. Loc. Cà Bianca in Comune di Zinasco (PV)”;
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/2006 “Norma in materia ambientale”, parte V “Norma in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” rilasciata dalla Regione Lombardia Direzione Generale Qualità dell'Ambiente con Decreto n.1391 del 15/02/2007 riguardante l'impianto di compostaggio ubicato in Zinasco (PV) in località Cà Bianca;



- **Rilevato** dalla documentazione allegata all'istanza della ALAN srl (prot. prov. le n.58919 del 05/08/2010) che le varianti richieste consistono:
 - a) nella introduzione di un ulteriore fase di fermentazione anaerobica finalizzata a migliorare il processo di compostaggio esistente e alla produzione di biogas;
 - b) nell'aumento, pari a 5.000 t/anno, della quantità del rifiuto strutturante costituito da "verde" identificato con codice CER 200201, con conseguente incremento della potenzialità di trattamento rifiuti da 25.000 t/anno a 30.000t/anno;
 - c) nell'inserimento nell'elenco dei rifiuti trattabili presso l'impianto, di ulteriori 4 tipologie di rifiuti analoghe a quelle già autorizzate ed individuate con il codice CER 030302 -040210 - 040222 - 200125;
 - d) nella gestione dei rifiuti decadenti dai processi di trattamento (percolati, sovralli e bioessicato) secondo le disposizioni previste per il deposito temporaneo dall'art. 183, comma 1 lettera bb del Dlgs. 152/2006 e s.m.i..

- **Preso atto** che le modifiche costruttive principali che verranno apportate all'impianto [la tav.n.1 "Planimetria generale stato di progetto" che costituisce parte integrante del presente atto e rappresenta la nuova struttura dell'impianto] sono le seguenti:
 - realizzazione della linea di trattamento anaerobica (linea matrici) costituita da due digestori anaerobici ciascuno del volume di 3.000 mc, da un digestore a freddo del volume di 600 mc e da una vasca di pre-carico del volume di 300 mc. In adiacenza verrà anche realizzato il sistema di stoccaggio e movimentazione insilati. L'introduzione della fase di fermentazione anaerobica comporterà all'impianto esistente le seguenti modifiche strutturali e gestionali:
 - o installazione nell'area dell'esistente edificio adibita alla ricezione e messa in riserva della FORSU di due unità di spremitura, in sostituzione del trito-miscelatore che verrà posizionato nell'area di maturazione. La purea ottenuta verrà inviata tramite tubazioni dedicate alla vasca di pre-carico della nuova sezione di digestione anaerobica. Il sovrallo decadente dalle unità di spremitura, che costituisce la frazione non biodegradabile della FORSU (principalmente materiale fibroso e plastiche) subirà, nell'area attualmente dedicata esclusivamente alla bio-ossidazione, un trattamento di bioessicazione su un'unica andana per la successiva compattazione e invio ad impianti di recupero energetico o a smaltimento in discarica. L'andana sarà confinata con un setto in lamiera metallica alta 4m e sormontata da una rete metallica in modo da evitare un inquinamento delle adiacenti andane destinate alla fase di bio-ossidazione;
 - o realizzazione di due passaggi fra l'area di bio-ossidazione e quella di maturazione, evitando di operare movimentazioni all'esterno dell'impianto;
 - o chiusura dell'attuale passaggio del sovrallo dall'area di raffinazione all'area di messa in riserva;
 - o realizzazione, in una porzione dell'edificio attualmente adibito alla fase di maturazione, di un'area per la messa in riserva delle matrici in uscita dall'impianto anaerobico che saranno inviati al processo di compostaggio.
 - realizzazione della linea di trattamento effluenti liquidi (linea acque) costituita da una vasca di equalizzazione del volume di 240 mc, da due vasche di trattamento ciascuna del volume di 750 mc e da una vasca di stoccaggio dell'effluente trattato avente un volume di 120 mc. In adiacenza verrà realizzato il sistema evaporativo di finissaggio. Nel caso di malfunzionamenti del successivo sistema di finissaggio dell'effluente trattato mediante tecnologia SBR, il liquido potrà essere inviato e stoccato in appositi serbatoi dalla capacità di 30 mc ciascuno per essere poi avviato a smaltimento presso impianti terzi. E' prevista l'installazione di sei serbatoi per una capacità complessiva di stoccaggio pari a 180 mc che consentiranno di accumulare l'effluente da SBR per un periodo pari a circa 5 giorni. I serbatoi di stoccaggio saranno installati entro un bacino di contenimento, realizzato in calcestruzzo armato, con capacità superiore ad 1/3 del volume stoccabile pari a 62 m³.



- realizzazione della linea biogas costituita da due torri di lavaggio del volume di 2 mc ciascuna, da un gruppo di raffreddamento, da un cogeneratore e da una torcia di sicurezza;
 - realizzazione a corredo delle diverse linee di trattamento delle seguenti sezioni:
 - locale prodotti chimici;
 - locale quadro elettrico;
 - locale caldaia;
 - modifica della rete di smaltimento delle acque e realizzazione della pavimentazione dell'area occupata dalle nuove linee di trattamento.
- **Rilevato** dalla documentazione allegata all'istanza della ALAN srl (protocollo provinciale n.59615 del 09 agosto 2010) che:
- o le caratteristiche "energetiche" dell'impianto sono quelle riportate nella sottostante tabella.

Potenza elettrica	999 kWe
Potenza termica	2464 kWt
Energia termica prodotta	8382 Mwht/anno
Energia elettrica prodotta	7989 Mwhe/anno
Rendimento elettrico	40-41%
Rendimento termico	42-43%
Produzione media 1° anno	3483 MWh

- o il sito non rientra in ambito vincolato ai sensi del R.D. 3267/23 (vincolo idrogeologico), della l.r. 86/83 (parchi e riserve naturali), della L. 394/91. Non risulta inoltre vincolata ai sensi del D.Lgs. 42/04 (vincolo paesaggistico), nonché in nessuna fascia fluviale del P.A.I. e non interessa Siti di Rete Natura 2000;
 - o l'area d'impianto risulta accatastata al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Zinasco al Foglio 6 particelle 177 e 178, le quali come attestato dal Certificato di Destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Zinasco con prot.3502 del 07/06/2010 sono classificate come "Zona speciale per impianti di compostaggio" dal PRG vigente e come "Tessuto consolidato produttivo: ambito produttivo D4 (art.34 delle N.T. del Paino delle regole)" dal P.G.T. adottato con Deliberazione di C.C. n.3 del 10/03/2010;
 - o secondo il P.T.C.P. approvato con D.C.P. n.53/33382 del 07/11/2003 l'area oggetto dell'intervento appartiene all'unità paesaggio "B pianura irrigua lomellina";
- **Dato atto che:**
- o con Decreto n. 7/2010-R (prot.n.77331 del 04/11/2010) del Dirigente del Settore Tutela Ambientale della Provincia di Pavia, il progetto relativo alla variante sostanziale all'impianto di gestione rifiuti, presentato dalla Ditta Alan srl, è stato escluso, ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 128/2010, dalla procedura di valutazione di impatto ambientale;
 - o l'impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia, tipologia progettuale prevista al punto 2) lett c dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006; non essendo l'impianto proposto localizzato in area naturale protetta, come definita ai sensi della l.394/1991, e avendo potenzialità inferiore ai 50 MW termici, non è sottoposto a verifica dell'assoggettabilità alla procedura di Valutazione D'Impatto Ambientale ai sensi del Dlgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 99/2009;



- la modifica, richiesta dalla ALAN srl e relativa all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Regione Lombardia Decreto n.1391 del 15/02/2007, viene considerata non sostanziale in quanto:
 - la variazione delle materie prime utilizzate da 25.000 t/anno a 30.000 t/anno non è di tipo qualitativo ed è inferiore al 30% del quantitativo autorizzato nel provvedimento Regionale;
 - l'impianto di fermentazione anaerobica, che comporta l'installazione di tre nuovi punti di emissione (E4,E5,E6), avendo potenzialità termica inferiore ai 3 MW, è ricompreso nelle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art.272 c.1 del Decreto stesso, non sottoposto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto classificato come ad emissione scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico;
- **Valutato** che le opere RTN necessarie per la connessione al Gestore di Rete elettrica (Enel Distribuzione), prevedono la realizzazione di un nuovo scomparto di consegna nella cabina secondaria MT/BT esistente e denominata "Compostaggio";
- **Visto** il verbale della prima seduta della Conferenza dei Servizi tenutasi ai sensi dell'art. 208 (normativa rifiuti) del Dlgs 152/06 e s.m.i., svoltasi in data 29.09.2010, in Atti, in cui, in particolare, viene richiamata l'opportunità di far confluire i procedimenti di rinnovo e di modifica dell'autorizzazione per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti urbani e speciali non pericolosi della Alan s.r.l. di Zinasco (PV), nell'autorizzazione unica ex art.12 D.lgs n. 387/2003 e s.m.e i.;
- **Preso Atto** che, in sede di seduta finale della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 208 (normativa rifiuti) del Dlgs 152/06 e s.m.i., del 15.12.2010, tutti gli Enti intervenuti hanno espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione alla Alan s.r.l., per l'attività di recupero rifiuti non pericolosi e al progetto di variante sostanziale presentato e che, la ALAN srl, in tale sede, ha comunicato di rinunciare all'inserimento del rifiuto individuato col codice CER 200125 "oli e grassi commestibili" nell'elenco dei rifiuti gestibili presso l'impianto. Per una puntuale lettura di pareri degli Enti intervenuti alla conferenza si rimanda al verbale depositato agli atti degli Uffici del Settore Tutela Ambientale;
- **Preso atto** di quanto disposto dall'art. 208, comma, del Dlgs n. 152/2006 e s.m.i.;
- **Tenuto conto** che:
 - le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonte rinnovabile, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 1 dell'art.12 del D.Lgs. 387/03, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
 - l'articolo n°158 punto b) della Legge Finanziaria 24 dicembre 2007 n°244 specifica che l'autorizzazione unica di cui all'art.12 del D.Lgs. 387/03 rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate costituisce, ove occorre, variante allo strumento urbanistico;
 - ai sensi della Legge Regionale n.52 del 16 agosto 1982 nel procedimento sono stati coinvolti anche gli Enti interessati all'espressione del parere/nulla osta relativo alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione dell'impianto di produzione di energia alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale;
 - il procedimento autorizzatorio unico si è svolto regolarmente e che tutte le Amministrazioni coinvolte sono state regolarmente invitate;



- **Preso atto** che l'art.12 comma terzo del decreto legislativo 387/03, prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile siano soggetti ad un'autorizzazione rilasciata, dalla Regione o dal altro soggetto istituzionale delegato dalla stessa, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Considerato** che con atto n°40/10 prot. 61825 del 25/08/2010 è stata indetta la conferenza dei servizi per la valutazione e l'approvazione del progetto proposto ai sensi dell'art.12 del Dlgs.387/03 e della L.241/90 e s.m.i;
- **Visto** il verbale della seduta della conferenza dei servizi, in atti, redatti in data 29 settembre 2010 e 15 dicembre 2010, attraverso il quale, dopo un'attenta valutazione da parte degli enti partecipanti alla conferenza è stato raccolto il parere favorevole del Comune di Zinasco, del Comune di Carbonara al Ticino, del Comune di Cava Manara, della U.O.C. Risorse Idriche della Provincia di Pavia, della U.O.C. Tutela del Paesaggio, della U.O.C. Rifiuti della Provincia di Pavia, del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Pavia;
- **Viste** le risultanze delle due conferenze dei servizi (Rifiuti, Aria-Energia) indette separatamente in modo da approfondire le rispettive istruttorie (art.208 del D.Lgs. 152/06 e art.12 del D.Lgs. 387/03) che, si è ritenuto opportuno fare confluire (vedasi verbale della seduta conferenza dei servizi del 29 settembre 2010) in un unico provvedimento autorizzatorio;
- **Determinato**, secondo i criteri della D.G.R. Lombardia n. VII/19461 del 19.11.2004, in Euro 57.845,02= l'ammontare della garanzia fideiussoria che ALAN S.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Pavia relativamente a:
 - a) messa in riserva (R13) di 875 m³ rifiuti urbani e speciali non pericolosi, pari a Euro 15.454,25;
 - b) trattamento (R3) di 30.000 t/anno di rifiuti speciali non pericolosi, paria a Euro 42.390,77;
- **Vista** la visura camerale C.C.I.A.A. prot. CEW/5341/2010/CPV0161 del 31/08/2010, intestata alla ditta Alan s.r.l. di Zinasco (PV) da cui risulta che "nulla Osta, ai fini dell'art. 10 della Legge 31 Maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni";
- **Ritenuto**, quindi, di poter adottare il provvedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n°387, tenuto conto delle prescrizioni impartite in materia ambientale, nonché di tutte le prescrizioni formulate nel corso del procedimento, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica, in particolare da fonte rinnovabile;
- per tutto quanto sopra esposto e fatti salvi i diritti di terzi;

AUTORIZZA

con autorizzazione unica ex 12 del Dlgs n° 387/2003, la ditta **Alan S.r.l.** con sede legale in Località Cà Bianca nel Comune di Zinasco (PV):

- a) **alla realizzazione e all'esercizio**, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n° 387/2003, **di un impianto a biogas per la produzione di energia da fonte rinnovabile** della potenza elettrica di 999 kWe da ubicarsi in Località Cà Bianca nel Comune di Zinasco (PV) e **alla costruzione e all'esercizio**, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n° 387/2003, **delle opere (infrastrutture) funzionali**



all'immissione nella Rete Elettrica del Distributore dell'energia prodotta dagli impianti di produzione d'energia la ditta **Alan S.r.l.**;

b) alla realizzazione, ai sensi dell'art. 208 Dlgs n° 152/2006 e s.m.i., **presso l'impianto di recupero rifiuti (R 3 e R 13)**, sito in Località Cà Bianca nel Comune di Zinasco (PV), **della variante sostanziale** consistente:

- nella introduzione di un ulteriore fase di fermentazione anaerobica finalizzata a migliorare il processo di compostaggio esistente e alla produzione di biogas;
- nell'aumento, pari a 5.000 t/anno, della quantità del rifiuto strutturante costituito da "verde" identificato con codice CER 200201, con conseguente incremento della potenzialità di trattamento rifiuti da 25.000 t/anno a 30.000t/anno;
- nell'inserimento nell'elenco dei rifiuti trattabili presso l'impianto, di ulteriori 3 tipologie di rifiuti analoghe a quelle già autorizzate ed individuate con il codice CER 030302 -040210 - 040222;
- nella gestione dei rifiuti decadenti dai processi di trattamento (percolati, sovvalli e bioessicato) secondo le disposizioni previste per il deposito temporaneo dall'art. 183, comma 1 lettera bb del Dlgs. 152/2006 e s.m.i.;

Le varianti strutturali descritte in premessa, sono riportate nella tavola n. 1 "Planimetria generale stato di progetto" che costituisce parte integrante del presente atto e rappresenta la nuova struttura dell'impianto, con delimitazione delle aree pertinenti l'impianto.

La messa in esercizio della sezione di fermentazione anaerobica è subordinata al rilascio da parte della Provincia di Pavia, a fronte di verifica di conformità delle opere realizzate al progetto approvato, di nulla osta. A tal fine, l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata alla Provincia di Pavia, che entro i successivi 30 giorni, ne accerta congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, l'esercizio potrà essere avviato;

c) al rinnovo, ai sensi dell'art. 208 - comma 12 del Dlgs n° 152/2006 e s.m.i., **sino al 22/01/2021 dell'esercizio dell'attività di recupero rifiuti (R 3 e R 13)** presso l'impianto sito in Località Cà Bianca nel Comune di Zinasco (PV);

alle seguenti prescrizioni:

a. Emissioni in atmosfera

1. per quanto riguarda l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera relativa all'impianto di compostaggio rimangono in vigore tutte le indicazioni/prescrizioni contenute nel Decreto Regionale n.1391 del 15/02/2007, la stessa dovrà essere rinnovata secondo le indicazioni contenute nel punto 2 del provvedimento stesso;
2. l'impianto di fermentazione anaerobica, avendo potenzialità termica inferiore ai 3 MW, è ricompreso nelle attività elencate nella parte I dell'Allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e pertanto, ai sensi dell'art.272 c.1 del Decreto stesso, non sottoposto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in quanto classificato come ad emissione scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, lo stesso dovrà però osservare i limiti previsti dalle seguenti normative:
 - parte III dell'allegato I punto 1.3 lettera a) del D.Lgs. 152/2006 in cui vengono definiti i limiti per gli impianti che utilizzano biogas di cui all'allegato X del D.Lgs. 152/06 tramite l'utilizzo di motori a combustione interna;



- allegato c) “Criteri e limiti di emissioni per gli impianti di produzione di energia” della D.G.R. 7/6501 del 19 ottobre 2001;

Pertanto, ai sensi delle normative sopraccitate, i valori limite di emissione dei motori riferiti a fumi secchi in condizioni normali ed a una percentuale di O₂ libero nei fumi del 5% sono i seguenti:

Parametri	Limite
Polveri	10 mg/Nm ³
Monossido di carbonio (CO)	500 mg/Nm ³
Acido cloridrico (HCl)	10 mg/Nm ³
Acido Fluoridrico (HF)	2 mg/Nm ³
Carbonio organico totale (COT)	150 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³
Biossido di Zolfo (SO ₂)	350 mg/Nm ³

3. I limiti di HCl, HF, SO₂ si intendono rispettati se il biogas risponde, all'atto dell'alimentazione, alle seguenti caratteristiche:

p.c.i. > 14.600 kJ/Nmc
 cloro totale < 50 mg/Nmc
 fluoro totale < 10 mg/Nmc
 zolfo ridotto (come H₂S) < 0,1% in volume

questi requisiti del biogas dovranno essere verificati mediante analisi con periodicità almeno semestrale ed i dati tenuti a disposizione dell'autorità preposta al controllo;

4. il biogas all'atto dell'alimentazione non deve contenere liquidi, per cui prima della combustione deve essere prevista l'eliminazione delle condense;
5. nel caso in cui le caratteristiche chimico-fisiche del biogas non dovessero soddisfare quanto sopra previsto, le emissioni di HCl, HF, SO₂ dovranno essere analizzate con periodicità trimestrale e sul circuito fumi emessi dai motori deve essere installato un impianto di abbattimento degli inquinanti HCl, HF, SO₂ di cui deve essere trasmessa copia del progetto;
6. l'eccesso di biogas o quello emesso nei periodi di fermata dei motori deve essere bruciato in un impianto di combustione che deve rispettare i limiti di emissione medi orari (espressi in mg/Nmc e riferiti al 5% di ossigeno libero) di seguito riportati:

HCl	10 mg/Nm ³
HF	2 mg/Nm ³
SO ₂	350 mg/Nm ³
COV (come propano)	20 mg/Nm ³
CO	100 mg/Nm ³

questi limiti si intendono automaticamente rispettati se oltre a rispettare le caratteristiche chimiche-fisiche sopraccitate per il biogas, la combustione avviene al chiuso in caldaia o in torcia chiusa in condizioni controllate garantendo a regime:

- ❖ per la torcia
 - temperatura > 1000°C ;
 - ossigeno libero > 6% ;
 - tempo di permanenza > 0,3 s ;

la temperatura e la portata del biogas devono essere controllate in continuo, la portata dell'aria comburente deve essere regolata automaticamente in base alla portata del biogas;



deve essere previsto un dispositivo automatico di riaccensione in caso di spegnimento della fiamma, e quindi in caso di mancata riaccensione, un dispositivo di blocco con allarme; il tempo di permanenza viene calcolato come rapporto tra il volume della camera di combustione, determinato a partire dalla sezione di base del bruciatore e la sezione di uscita,

- ❖ per la caldaia bruciatore a premiscelazione ; controllo della combustione con analizzatore di CO e O₂ e regolazione automatica del rapporto aria/combustibile ;

7. le analisi di controllo degli NOX nei punti di emissione dei motori dovranno essere eseguite con cadenza trimestrale o semestrale in funzione che venga controllata l'emissione o garantita la qualità del biogas;
8. i certificati analitici riferiti al primo ciclo di campionamento sui requisiti del biogas dovranno essere trasmessi alle autorità competenti, mentre quelli successivi, per la verifica dei parametri dello stesso, dovranno essere tenuti a disposizione delle autorità competenti come sopra prescritto;
9. le concentrazioni sono le massime ammesse su base oraria da ogni punto di emissione, tali limiti dovranno comunque essere rispettati nelle più gravose condizioni di esercizio e per le portate dichiarate;
10. l'accesso ai punti di prelievo deve essere garantito in ogni momento e deve possedere i requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti;
11. come indicato nella parte 6 "Caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas" punto 3.2 dell'allegato X al D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n.128 del 29/06/2010 dovranno essere effettuati controlli almeno annuali dei valori di emissione in uscita dal punto di emissione E4;
12. quadro complessivo relativo ai campionamenti da effettuare:

<i>Parametri</i>	<i>Modalità controllo</i>	<i>Adempimenti referiti analitici</i>
HCl, HF, SO ₂ Le analisi sulla qualità del biogas su questi parametri di cui al p.3 devono essere effettuate <u>con cadenza semestrale</u>	Se vengono rispettate le caratteristiche del biogas i limiti si intendono rispettati e non devono essere effettuate, per tali parametri, le analisi all'emissione del motore	Trasmissione alle autorità competenti, <u>entro 90 gg dalla messa a regime dell'impianto</u> , delle analisi relative al primo controllo sulle caratteristiche del biogas, i successivi devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo
	Se non vengono rispettate le caratteristiche del biogas dovrà essere presentato idoneo impianto di abbattimento (p.5) e dovranno essere eseguite, per tali parametri, le analisi sull'emissione del motore <u>con cadenza trimestrale</u>	Trasmissione alle autorità competenti, <u>entro 90 gg dalla messa a regime dell'impianto</u> , delle analisi relative al primo controllo sulle caratteristiche del biogas, e successivamente all'installazione dell'impianto di abbattimento invio delle prime analisi relative all'emissione del motore
NOX	Se vengono rispettate le caratteristiche del biogas, analisi sul valore di emissione del motore <u>ogni 6 mesi</u> (p.7)	Trasmissione alle autorità competenti, <u>entro 90 gg dalla messa a regime dell'impianto</u> , i successivi devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo
	Se non vengono rispettate le caratteristiche del biogas analisi sul valore di emissione del motore <u>ogni 3 mesi</u> (p.7)	Trasmissione alle autorità competenti, <u>entro 90 gg dalla messa a regime dell'impianto</u> , i successivi devono essere tenuti a disposizione delle autorità preposte al controllo



Sigla	Portata max. (Nm ³ /h)	Provenienza	Tipologia dell'inquinante e limiti	Limiti (mg/Nm ³)	Frequenza controlli	Impianto di abbattimento
E 4	492	Motore a combustione interna alimentato a biogas	Polveri	10 mg/Nm ³	non sottoposto ad autorizzazione, controllo annuale punto prescrittivo 11	Catalizzatore ossidante
			Monossido di carbonio (CO)	500 mg/Nm ³		
			Carbonio organico totale (COT)	150 mg/Nm ³		
			Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm ³	non sottoposto ad autorizzazione, controllo come al punto prescrittivo 7	
E 5	500	Torchia di emergenza	Acido cloridrico (HCl)	10 mg/Nm ³	non sottoposto ad autorizzazione, punto prescrittivo 6	-
			Acido Fluoridrico (HF)	2 mg/Nm ³		
			Biossido di Zolfo (SO ₂)	350 mg/Nm ³		
			Composti organici Volatili (COV come propano)	20 mg/Nm ³		
			Monossido di carbonio (CO)	100 mg/Nm ³		
E 6	0,13-0,16 kg/s	Caldaia di emergenza	-	-	non sottoposto ad autorizzazione	-

13. i riscontri analitici delle emissioni dovranno essere effettuati, ove prescritto e/o necessario e nelle più gravose condizioni di esercizio, utilizzando le metodologie di campionamento e di analisi previste dal D. Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali o internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse e ritenute idonee dall'Ente di rilevamento territorialmente competente. Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate con cadenza prevista dai precedenti punti e la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio, per quanto di competenza e alla Provincia e ai Comuni di Cava Manara, Zinasco e Carbonara Ticino per opportuna conoscenza;
14. il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite nel presente allegato, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni, in particolare il sistema dovrà essere:
- 1 Progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;
 - 2 Individuato nell'ambito delle schede riportate nella D.G.R. 1 Agosto 2003 - n. VII/13943 e successive modificazioni, rispettando i requisiti impiantistici. Tale DGR, riporta le schede degli impianti d'abbattimento generalmente impiegati per il contenimento degli inquinanti in atmosfera, generati da singoli cicli produttivi rispettando i requisiti impiantistici specificati;
 - 3 Installato previa comunicazione alla Provincia al Comune e all'ARPA;
15. l'esercente, **almeno 15 giorni prima** di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in tre mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga



- indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

16. dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il ciclo di campionamento deve:

- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
- essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
- gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati, entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio ed essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
- le verifiche successive devono essere eseguite con cadenze previste ai precedenti punti a partire dalla data di messa a regime degli impianti; la relazione finale deve essere inviata all'ARPA competente per territorio;
- l'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'ARPA competente per territorio alla Provincia al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti;
- i referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- l'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio;
- qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica;

17. ogni motore deve essere collegato ad una canna fumaria indipendente realizzata a regola d'arte, compresa una buona coibentazione e sfociente oltre il tetto.

La velocità di emissione dei fumi deve essere ≥ 15 m/s;

18. l'altezza minima del camino del cogeneratore (punto di emissione E4) deve essere non inferiore a metri 10, così come previsto dall'Allegato C alla DGR n°VII/6501 (Paragrafo Motori a combustione interna – Impianti alimentati a biogas), la medesima altezza deve essere garantita per la torcia. Relativamente all'ubicazione dei punti di prelievo si deve



fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l' esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l' ARPA competente per territorio.

19. durante la fase di cantierizzazione devono essere adottate tutte le precauzioni, descritte nella Parte I all' Allegato V alla Parte V del D.Lgs.152/06, atte a minimizzare la dispersione di emissioni diffuse;
20. tutti i motori, devono essere dotati di analizzatori in continuo di CO e O2 con regolazione automatica del rapporto aria/combustibile;

b. energia

21. entro 6 (sei) mesi dalla data di notifica del presente provvedimento dovranno avere inizio i lavori per la costruzione dell' impianto e che il suddetto inizio lavori dovrà essere comunicato alla U.O. Aria-Energia della Provincia di Pavia; i lavori dovranno essere completati, inviando apposita comunicazione, entro un termine massimo di 18 (diciotto) mesi dalla data del presente provvedimento; decorsi tali termini la presente autorizzazione decade a tutti gli effetti.
I termini sopraccitati sono prorogabili mediante la presentazione di motivata richiesta agli uffici della U.O. Aria-Energia della Provincia di Pavia;
22. siano trasmessi, con cadenza semestrale i dati di produzione di energia elettrica (dal 1 gennaio al 31 giugno e dal 1 luglio al 31 dicembre);
23. debba essere trasmesso, 30 giorni prima della messa in esercizio, il progetto esecutivo dell' impianto;
24. l' area relativa al perimetro dell' attività di stoccaggio, trattamento rifiuti e di produzione di energia dovrà essere quella individuata nella planimetria n.1 del 11/2010 presentata dalla ditta Alan S.r.l. con nota prot.82178 del 24/11/2010;
25. l' impianto dovrà essere corrispondente alle planimetrie facenti parte integrante del presente atto;
26. vengano osservate le prescrizioni/precisazioni di coronamento al progetto prodotto contenute nel parere di conformità rilasciato dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Pavia;
27. vengano osservate le indicazioni contenute nel parere rilasciato dal Settore Territorio della Provincia di Pavia con nota prot. 86316 del 15/12/2010, ovvero la realizzazione di opere di mitigazioni nella parte nord e a ovest dell' area costituite da una cortina di essenze arboree autoctone volte a limitare la percezione visiva ed a un migliore inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;
28. per il funzionamento dell' impianto dovranno essere utilizzate:
 - biomasse quali classificate nella sezione 4 dell' allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/06
 - matrici organiche biodegradibili riportate nella tabella sottostante:



020102	Scarti di tessuti animali (limitatamente al contenuto dei prestomaci/rumine dei bovini e nel rispetto delle norme sanitarie)
020103	Scarti di tessuti vegetali
020106	Feci animali, urine e letame, effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito (limitatamente a lettiere usate)
020107	Rifiuti della selvicoltura
020202	Scarti di tessuti animali (da produzioni di alimenti e accompagnati da certificazione sanitaria)
020203	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimenti scaduti e/o deteriorati di origine animale e scarti di fabbricazione degli stessi)
020304	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (alimenti scaduti e/o deteriorati di origine animale e scarti di fabbricazione degli stessi)
020501	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (da produzione casearia)
020601	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (da produzione pasta, pane e prodotti dolciari)
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima (da produzione di bevande alcoliche ed analcoliche)
020702	Rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
020704	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione (da produzione di bevande alcoliche ed analcoliche)
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
030301	Scarti di corteccia e legno
030302	Fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
040202	Rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di origine animale
040221	Rifiuti da fibre tessili grezze (limitatamente a fibre tessili vegetali e animali)
150103	Imballaggi in legno
170201	Legno (non trattato)
190599 ⁽¹⁾	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a fibra di legno palabile da biofiltri)
190899 ⁽¹⁾	Rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a fibra di legno palabile da trattamento emissioni da impianto di trattamento acque reflue)
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
200201	Rifiuti biodegradabili
200302	Rifiuti dei mercati
(1) rifiuti destinati unicamente alla fase di compostaggio quale materiale strutturante e non sottoposti alla fase di digestione anaerobica	

- residui del settore agro-industriale, classificabili come sottoprodotti a condizione che essi soddisfino cumulativamente i criteri, i requisiti e le condizioni stabilite dalla lettera p), comma 1, dell'art.183 del D.Lgs. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;

per l'utilizzo di biomasse o matrici diverse da quelle approvate in fase autorizzativa il proponente dovrà presentare idonea richiesta agli uffici della U.O.C. Aria-Energia della Provincia di Pavia;

c) rifiuti

29. presso l'impianto possono essere ritirate e trattate le tipologie di rifiuti il cui elenco è riportato nella tabella di cui al precedente punto 28;



30. le operazioni svolte presso l'impianto sono quelle di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) tramite digestione anaerobica e compostaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi;
31. il quantitativo massimo di trattamento (R3) di tali rifiuti non può superare le 30.000 t/anno, di cui almeno 5.000 t/anno dovranno essere riservate esclusivamente al rifiuto individuato con il codice CER 200201 (verde);
32. il quantitativo massimo di messa in riserva (R13) dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi è determinato in 875 mc.;
33. prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
34. per i rifiuti ritirati, contrassegnati da codice specchio, dovrà essere dimostrata la non pericolosità mediante analisi per ogni partita di rifiuto accettata presso l'impianto;
35. il prodotto in uscita dall'impianto deve essere classificato secondo le specifiche riportate nella sottostante tabella;

Denominazione	Ammendante compostato misto	Compost da rifiuti	Compost di bassa qualità
Titolo minimo di elementi e/o sostanze utili	All. 2 dlgs. 75/2010, punto 5, colonna 4	Tabella 3.1 della D.C.I. 27.7.1984	-----
Contenuto in metalli pesanti	Premessa Allegato 2 dlgs 75/2010, punto 1.4	Tabella 3.2 della D.C.I. 27.7.1984	Rifiuto speciale non pericoloso con valori degli inquinanti superiori a quelli del compost da rifiuti contrassegnato dal codice CER 190503
Parametri organici, biologici e microbiologici, impurità	Allegato 2 dlgs. 75/2010, punto 5, colonna 7	Tabella 3.1 e 3.2 della D.C.I. 27.7.1984	
Limiti di apporto quantitativo sui terreni	Codice di buona pratica agricola	10 t/ha s.s. ed i quantitativi massimi di metalli pesanti non possono superare i valori della colonna III della tab. 3.3 della D.C.I. 27.7.1984	Non ammesso
Analisi sul terreno	-----	I terreni non devono superare le concentrazioni limite riportate nella colonna II della tabella 3.3. della D.C.I. 27.7.1984	-----
Altre limitazioni	-----	Punto 3.4.2 della D.C.I. 27.7.1984	Delibera autorizzativa

36. la ditta deve effettuare le analisi del prodotto ottenuto e trasmettere alla Provincia di Pavia e all'ARPA dipartimento di Pavia, i relativi referti analitici con cadenza trimestrale;
37. la ALAN srl, relativamente al monitoraggio delle dispersioni odorigene, dovrà:
- mantenere in funzione in modo continuo l'analizzatore sensoriale ("naso elettronico") per la registrazione degli odori presenti nell'area;
 - produrre certificazione sottoscritta da parte di società terza in grado di analizzare i dati rilevati dall'analizzatore sensoriale che, per continuità dei dati sino ad oggi



rilevati, dovrà essere mantenuto nella situazione dov'è attualmente collocato all'interno dell'area della ditta, che attesti l'entità delle dispersioni odorose rilevate dallo strumento elettronico con specifico riferimento ai giorni ed alle ore di dette dispersioni, corredata con i dati relativi alla direzione e velocità del vento con una media di 15 minuti. La certificazione dovrà essere prodotta entro il 30 settembre per il semestre 1 gennaio – 30 giugno ed entro il 28 febbraio per il semestre 1 luglio-31 dicembre. I dati raccolti ed elaborati dovranno essere trasmessi all'A.R.P.A. Dipartimento di Pavia, alla Provincia di Pavia Settore Tutela Ambientale e ai Comuni di Zinasco, Cava Manara e Carbonara Ticino;

- rendere disponibili i dati relativi alle dispersioni rilevate ed alla direzione e velocità del vento alle amministrazioni comunali di Zinasco, Cava Manara e Carbonara al Ticino dietro richiesta delle locali polizie municipali a seguito di eventi dispersivi da esse rilevate che riguardino abitazioni limitrofe all'impianto;
- adottare ogni accorgimento per evitare dispersioni odorose incontrollate con particolare riferimento alla gestione delle aperture per il carico e lo scarico dei mezzi afferenti all'impianto;
- in analogia con i valori di accettabilità individuati nell'Allegato 3 della proposta delle Linea Guida per la caratterizzazione e l'autorizzazione delle emissioni gassose in atmosfera delle attività ad impatto odorigeno predisposta dalla Regione Lombardia- Reti e Servizi di pubblica utilità e Sviluppo sostenibile, non dovrà essere superata la media di 15 ore/mese di disturbo olfattivo su un periodo di 3 mesi intesa quale variazione dal valore di fondo rilevata dall'analizzatore sensoriale.

In caso di superamento di tale limite la Provincia di Pavia potrà disporre misure di contenimento temporali o definitive finalizzate al rientro dei disturbi olfattivi entro i limiti di cui al punto precedente.

38. le operazioni svolte presso l'impianto devono essere condotte in condizioni di sicurezza per le persone e per l'ambiente.

d) scarico acque

39. la ALAN srl, per la parte relativa allo scarico delle acque reflue, deve attenersi a quanto disposto nell'Autorizzazione n. 163/2010-AQ del 11 ottobre 2010 (prot. n. 72030), rilasciata dalla Provincia di Pavia ai sensi dell'art. 124 DLgs 152/2006 e s.m.i. e dei Regolamenti Regionali n. 3 e n. 4 del 24/03/2006.

DISPONE CHE

1. la Ditta ALAN srl, così come previsto dalla D.G.R. n. 7/19461 del 19/11/2004, deve prestare a favore della Provincia di Pavia una garanzia finanziaria pari a € 57.845,02;
2. siano fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative;
3. il presente provvedimento è soggetto, per la parte relativa alla gestione rifiuti, a sospensione ai sensi dell'art. 208 del DLgs 152/06 e s.m.i., ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
4. in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano



- esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto;
5. il soggetto autorizzato dovrà provvedere, in caso di chiusura dell'attività, al ripristino dell'area. Il progetto dell'intervento di ripristino, redatto tenendo conto dello strumento urbanistico andrà presentato alla Provincia per il rilascio di nulla osta. Lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato alla verifica, da parte della Provincia, dell'avvenuto ripristino dell'area;
 6. la Ditta ottemperi, per la parte relativa alla gestione rifiuti, a quanto disposto nella D.G.R. 25/11/2009 n. 8/10619 compilando l'applicativo O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti Sovra Regionale) con le modalità e le tempistiche ivi previste;
 7. di demandare all'A.R.P.A. competente per territorio, per quanto riguarda la parte relativa alle emissioni in atmosfera, il controllo degli adempimenti prescritti e di quanto contenuto nel presente atto;
 8. la presente Autorizzazione è accordata con salvezza dei diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, pertanto la ditta Alan S.r.l. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
 9. la presente autorizzazione unica rilasciata ai sensi del D.Lgs. n°387/03 non prevede alcuna scadenza temporale, pertanto la stessa è da considerarsi svincolata dalle scadenze delle singole autorizzazioni specifiche ivi incluse, le quali però dovranno essere rinnovate nei tempi previsti dalle rispettive specifiche normative di riferimento;
 10. il presente provvedimento sia soggetto a revoca ai sensi dell'art. 208 del D.lgs.152/06 ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta a adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
 11. il presente atto sia notificato alla ditta Alan S.r.l. con sede legale nel Comune di Zinasco in Località Cà Bianca nella persona del suo Legale Rappresentante;
 12. del presente provvedimento venga inviata copia conforme al Comune di Zinasco, al Comune di Cava Manara, al Comune di Carbonara Ticino, all'Agenzia Regionale Protezione Ambiente - Dipartimento di Pavia, al G.S.E., al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Lombardia, al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche, alla Regione Lombardia - Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità;
 13. il presente atto venga pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio della Provincia di Pavia.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.



Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale
(*Roberta Baldiraghi*)





Reg. Cron. N° 37/BL

L'anno duemila ...Undici..... il giorno 07 (sette)
del mese di ...Febbraio.....nel Comune di ...Pavia.....

A richiesta del Presidente della Provincia di Pavia, domiciliato c/o la
Provincia di Pavia - piazza Italia, 2.

Io sottoscritto Messo Notificatore della Provincia di Pavia ho notificato copia
dell'atto che precede al Sig. deg. Rep. Te. Ditta ALAN

S.R.L.
~~residente in c/o Provincia di Pavia~~
via... Taramelli. n.2.....

consegnandone copia uguale alla presente in busta chiusa e sigillata in mani
proprie di esso destinatario (tale qualificatosi) che ha meco sottoscritto qui in
calce.

~~E non avendovi trovato esso destinatario ho consegnato la predetta copia in
mani di~~

~~nella qualità di~~
~~che ha meco sottoscritto qui in calce senza aver preso visione dell'atto.~~

Per ricevuta

[Handwritten signature]

Il messo notificatore

[Handwritten signature]

PAVIA